

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 24/10/2006 n. 6347
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

Il comma 5 dell'art. 51 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.T.I. di "un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione". La norma, in realtà, parla soltanto di "presenza" e tale previsione sulla necessaria presenza di un giovane professionista (art. 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 51, comma 5, del regolamento citato) ha evidenti finalità di carattere "promozionale", ma non può essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento. Contro questa opzione esegetica militano una pluralità di argomentazioni. Innanzitutto, la ratio della regola è unicamente quella di garantire al suddetto professionista la possibilità di svolgere un utile apprendistato, indispensabile per conoscere la complessa realtà dei lavori pubblici e di fare esperienza accanto a colleghi più esperti, arricchendo in tal modo il proprio bagaglio curricolare ed affinando le capacità tecniche, senza dover assumere le più gravi responsabilità connesse alla posizione di associato. D'altronde, se la volontà del legislatore fosse stata nel senso di ritenere indispensabile l'associazione, la stessa norma primaria dalla quale promana l'art. 51 avrebbe dovuto contenere una previsione espressa in tal senso, mentre anche l'art. 17, comma 8, della legge quadro si limita, di converso, a promuovere la presenza di giovani professionisti. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.